



Determina del Direttore Generale n. 97 del 28/03/2018

Oggetto: procedura negoziata mediante RdO n.1798438 sul MePA per l'affidamento del servizio di portierato/reception per la sede di Napoli in Villa Comunale, la sede di Portici (Na) in via Nuovo Macello, 34.

Revoca aggiudicazione.

CIG: 7297987962

Il Direttore Generale,

PREMESSO CHE

- ✓ con determina del Direttore Generale n. 327 del 29/11/2017 è stata avviata la procedura negoziata senza bando, mediante RdO n. 1798438 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del servizio di portierato/reception per la sede di Napoli in Villa Comunale e la sede di Portici (Na) in via Nuovo Macello, 34 con una base d'asta di euro 156.379,50 oltre IVA ed oltre euro 300,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 14/12/2017;
- ✓ dopo le ore 12:00 del giorno 14/12/2017 è stata aperta la gara, a cui hanno partecipato due concorrenti, dei quali nessuno escluso:
 - Benex Srl, che ha presentato l'offerta sul MePA il giorno 13/12/2017;
 - Services Group Srl, che ha presentato l'offerta sul MePA entro le ore 12:00 del giorno 14/12/2017;
- ✓ con verbali del 14-15/12/2017, 11-16-17/01/2018, 8-14/02/2018 il RUP ha formulato la seguente graduatoria finale:
 - 1) Benex Srl, che ha offerto un ribasso del 42,68%;
 - 2) Services Group Srl, ribasso del 10,52;
- ✓ con determina del Direttore Generale n. 51 del 16/02/2018 la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta Benex Srl;
- ✓ con PEC del 16/02/2018 prot. n. 847/B6 e 848/B6 è stato comunicato ai concorrenti, che il servizio di cui si discerne è stato aggiudicato alla ditta Benex Srl, con contestuale comunicazione che l'aggiudicazione sarebbe diventata definitiva dopo l'esito favorevole delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente;



- ✓ dall'analisi di tutti i verbali si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, quindi, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;
- ✓ per addivenire alla aggiudicazione definitiva è stata avviata l'acquisizione d'ufficio, nei confronti della ditta Benex Srl, della documentazione necessaria alla verifica di requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, per verificare le autocertificazioni rese ed afferenti l'insussistenza della causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara, previste dall'articolo 80, comma 4 del codice dei contratti, è stato richiesto agli Enti Previdenziali il rispetto del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);
- ✓ il DURC richiesto e rilasciato per verifica autocertificazione, emesso dall'I.N.P.S. con n. di protocollo 9635365 del 16/02/2018, attesta che la posizione della ditta Benex Srl nei confronti dell'I.,N.P.S. *"NON RISULTA REGOLARE"* per *"irregolarità nel versamento di contributi ed accessori"* per l'importo di euro 16.927,23;
- ✓ a seguito della ricezione del citato DURC non regolare, è stato comunicato alla ditta BENEX Srl, con PEC del 16/03/2018 prot. n.1386/B6, l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria per irregolarità del suddetto DURC, richiesto e rilasciato per verifica autocertificazione;
- ✓ alla stessa ditta Benex Srl, con la su citata nota, è stata comunque concessa la facoltà di presentare, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni decorrenti dalla ricezione della PEC, memorie, corredate da documenti giustificativi, in ordine alla sussistenza della regolarità contributiva della ditta *"a far data dalla partecipazione alla presente gara a tutt'oggi"*;
- ✓ alla citata richiesta della stazione appaltante la ditta Benex Srl trasmette, con nota del 13 marzo 2018, accolta in protocollo con n. 1322/B6 del 14/03/2018, il DURC risultato regolare alla data del 13/03/2018, senza allegare documentazione idonea a dimostrare l'assenza di posizione debitorie nei confronti dell'I.N.P.S. *"a far data dalla partecipazione alla presente gara a tutt'oggi"*;
- ✓ la ditta Benex Srl in data 23/03/2018 trasmette via PEC integrazione documentale, accolta in protocollo con n. 1506/B6 del 23/03/2018, e precisamente:
 - quietanza modello F24, sezione INPS, importo a debito 4.080,00 periodo di riferimento 09/2017, data del versamento 07/02/2018;
 - quietanza modello F24, sezione INPS, importo a debito 4.384,00 periodo di riferimento 10/2017, data del versamento 01/03/2018;
 - quietanza modello F24, sezione INPS, importo a debito 3.201,92 periodo di riferimento 11/2017, data del versamento 13/03/2018;
- ✓ per le tre suddette quietanze è stato indicato il Tributo/Causale RC01, che in base alla circolare INPS n. 28 del 10/02/2015 identifica: *"versamento di contributi e oneri accessori effettuati dopo la scadenza ordinaria del versamento, a seguito di regolarizzazione spontanea ovvero di diffida da parte dell'Ufficio. Il codice tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di contributi a debito"*



CONSIDERATO CHE

- ✓ l'articolo 80, comma 4 primo periodo del D:Lgs. 50/2016, stabilisce che, *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”* Che il successivo terzo e quarto periodo stabiliscono che *“ Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”*.
- ✓ Recentissima giurisprudenza in materia afferma che: *“L'impresa ...deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura”* (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n. 8), sicchè (Consiglio di Stato, 31 agosto 2015, n. 4043) *“il requisito della regolarità dei versamenti contributivi”* deve *“permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto (...), senza alcuna soluzione di continuità”* e non è *“unicamente un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione”*, considerato pure che *“la frammentazione della rilevanza del requisito della regolarità contributiva ... rende possibili esiti elusivi che aggirano gli obblighi imperativi ed inderogabili alla cui tutela è funzionalizzato il requisito stesso”*, sicchè restano *“irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell'obbligazione contributiva* (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 29/4/2016, n. 1650; Sez. III, 9/3/2016, n. 955)” (Consiglio di Stato, V, 29 maggio 2017, n. 2529; Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 1682).
- ✓ Tale principio, *“già chiaramente espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4/5/2012, n. 8, non è superato dall'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC), comma 8, del D.L. 21/6/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98, sull'invito alla regolarizzazione, a norma del quale, ai fini della verifica per il rilascio del DURC, «in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato [...] a regolarizzare la propria*

posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

- ✓ Ciò è stato recentemente ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 29/2/2016, n. 5 e 6, con le quali si è chiarito che anche dopo detto art. 31 non sono consentite regolarizzazioni postume delle posizioni previdenziali, perché l’impresa dev’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante: sicché rimane irrilevante l’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, posto che l’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007 e ora recepito dall’art. 31 predetto, opera solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale” (Consiglio di Stato, V, cit., n. 2529/2017; v. anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2016, n. 10).

RITENUTO

- ✓ che la sussistenza del requisito della regolarità contributiva deve essere posseduta con riferimento al momento della partecipazione alla gara sino alla stipula del contratto a nulla rilevando una regolarizzazione successiva, la quale, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara;
- ✓ che dal DURC emesso dall’INPS in data 13/03/2018 si evince che la posizione della ditta Benex Srl è stata oggetto di regolarizzazione postuma rispetto al DURC richiesto dalla stazione appaltante in data 16/02/2018;
- ✓ che il DURC richiesto dalla stazione appaltante riportante, alla data del 16.02.2018, la dicitura “NON RISULTA REGOLARE” è stato emesso in conformità alla disciplina vigente ed ha natura vincolante, sia riguardo alla grave irregolarità attestata che alla definitività dell’accertamento effettuato dagli enti previdenziali, per cui nessun margine di apprezzamento, riguardo al suo contenuto, è rimesso a questa Amministrazione appaltante;
- ✓ che, pertanto, l’irregolarità attestata è grave e definitivamente accertata, per cui in capo alla ditta Benex si configura la causa preclusiva alla partecipazione alla gara prevista dal citato articolo 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; e, di conseguenza, i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria della gara disposti nei Suoi confronti risultano essere viziati in maniera insanabile,
- ✓ che occorre, quindi, procedere, legittimamente, alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta Benex Srl, e sulla conseguente esclusione ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che a seguito della revoca occorre prendere atto delle risultanze dei verbali di gara e contemporaneamente procedere allo scorrimento della graduatoria dal primo al secondo classificato ditta “Services Group Srl”;

DATO ATTO





- ✓ che la ditta Services Group Srl è obbligata all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui trattasi (CIG 7297987962);

PRESO ATTO che l'ufficio competente procederà con le dovute comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

REVOCARE l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento del servizio di portierato/reception per la sede di Napoli in Villa Comunale, la sede di Portici (Na) in via Nuovo Macello, 34, disposta in favore della ditta Benex Srl con determina del Direttore Generale n. 51 del 16/02/2018;

DI RISERVARSI l'adozione di ulteriori provvedimenti finalizzati alla possibile aggiudicazione al secondo classificato ditta Services Group Srl, P.IVA e C.F. 0400654121, previa verifica di tutta l'ulteriore documentazione necessaria,

NOTIFICARE, ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente atto alla ditta Benex Srl, nonché pubblicarlo sul sito web della stazione appaltante;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.szn.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Salvatore Orfano

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi